

STATUTO

SANDRO PERTINI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA SILVIO PELLICO
12

Numero REA: BS - 599771

Codice fiscale: 04244390987

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n°51781/23016 Rep.Notaio Paola Esposito

SOCIETÀ di MUTUO SOCCORSO "SANDRO PERTINI"

Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata

STATUTO

TITOLO I

NATURA - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione.

La Società di Mutuo Soccorso "SANDRO PERTINI" cooperativa a responsabilità limitata, più brevemente denominata "S.M.S. Sandro Pertini s.c.ar.l.", con sede legale in Brescia, via Silvio Pellico, 12, è una Mutua Volontaria di assistenza e previdenza, lavoro e consumo, senza scopo di lucro. Oltre alla sede legale potrà essere stabilita una sede principale operativa su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Durata.

La durata della società è sino al 31 dicembre 2060

Art. 3 - Scopo e oggetto sociale.

La Società, che non ha alcun fine di lucro, ha lo scopo di promuovere il benessere materiale e culturale dei propri soci e affiliati, procurando a essi aiuto ed assistenza in determinate eventualità. Per il perseguimento degli scopi sociali essa si avvarrà delle prestazioni lavorative dei soci in via prevalente, così come si avvarrà, nello svolgimento della sua, attività degli apporti dei soci in via prevalente. Dovrà inoltre promuovere, consigliare ed eventualmente sostenere tutte le iniziative a vantaggio delle idee e delle pratiche mutualistiche e solidaristiche.

La Società potrà deliberare l'adesione a Federazioni nazionali e territoriali che tutelino il movimento mutualistico e stabilire rapporti con organismi mutualistici similari e enti del Terzo Settore sia a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.

La Società può aderire o partecipare a consulte, enti consortili, cooperativi, pubblici e privati, imprese sociali e a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purchè in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal d.lgs. 117/2017. Nel rispetto dello scopo mutualistico, la Società:

- 1) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato
- 2) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
- 3) non può distribuire riserve fra i Soci cooperatori
- 4) deve devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In particolare l'Associazione può svolgere:

a) erogazione di prestazioni di assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi, sia in forma diretta, anche stipulando convenzioni con società di mutuo soccorso, con enti del terzo settore, con aziende, presidi, strutture e professionisti del settore sanitario e assistenziale in coerenza con le disposizioni di legge vigenti;

b) altre attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente, fra le quali "attività culturali, formative, ricreative, sportive atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e le loro famiglie anche in collaborazione e con convenzioni, facilitazioni e sconti con enti e/o diversi";

c) svolgere opera di indirizzo e di assistenza ai soci, nel disbrigo di pratiche a carattere previdenziale, assistenziale, finanziario e legale, anche mediante convenzione con soggetti terzi, patronati e commercialisti;

d) perseguire in forma mutualistica l'autogestione d'impresa dando continuità di occupazione lavorativa ai soci che si rendano disponibili a rendere prestazioni lavorative, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci che lo richiedono, instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

e) far conseguire ai Soci il vantaggio economico di acquistare beni e servizi con e attraverso la Cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato;

f) realizzare ogni altra azione o iniziativa che corrisponda alla natura e allo spirito dell'Associazione per i soci e in generale per le persone bisognose e comunque interessate;

g) intervenire in aiuto alla comunità nazionale e internazionale per proprio conto o tramite altre associazioni riconosciute in occasione di calamità naturali e/o emergenze umanitarie.

Considerato lo scopo mutualistico, la società, dunque, si attribuisce il seguente: OGGETTO SOCIALE:

l'esercizio, in via stabile e principale di un'attività d'impresa di interesse generale, perseguendo finalità mutualistiche, civiche e solidaristiche, non abbiano scopo di lucro, favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, anche attraverso:

1) la creazione di posti di lavoro mediante l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione di beni e di erogazione di prestazioni lavorative;
2) la creazione di più favorevoli condizioni di accesso all'acquisto di beni e servizi;

3) la creazione di più favorevoli condizioni di accesso alla casa;

4) l'erogazione di prestazioni previdenziali e sanitarie, nonché l'assistenza nell'accesso a forme di previdenza e assistenza sia pubbliche che private.

Nel perseguimento dei suoi scopi, la società potrà realizzare, direttamente o in convenzione con soggetti terzi:

l'erogazione - anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale - di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia, inabilità temporanea o permanente e invalidità al lavoro;

l'erogazione - anche attraverso l'istituzione o la gestione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale - di sussidi per spese sanitarie relative alle malattie e agli infortuni;

l'erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

l'erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

l'erogazione, nel rispetto delle norme vigenti, di servizi di patronato e di consulenza-assistenza fiscale;

la stipula di convenzioni e accordi che assicurino ai soci, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, trattamenti più favorevoli nell'acquisto e nel godimento di beni e servizi;

la promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;

l'organizzazione e la gestione, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, di iniziative a carattere socio-culturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà;

la realizzazione di progetti educativi e riabilitativi rivolti a bambini portatori di handicap presenti in alcune comunità alloggio o negli asili gestiti dalla stessa Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. o da altri soggetti, attraverso convenzione;

il sostegno alla genitorialità e alla famiglia attraverso il supporto pratico e psicologico ai soci e affiliati, alle loro famiglie, anche attraverso la creazione e gestione, diretta o in convenzione, di: asili nido, ludoteche, spazi di incontro; la conduzione e gestione di pensionati, ostelli, case di accoglienza, strutture ricettive di qualsiasi natura, fornendo tutti i servizi inerenti e conseguenti a tale attività, gestiti dalla stessa Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. o da altri soggetti, attraverso convenzione;

l'assistenza polivalente anche domiciliare per pulizia e riassetto locali, lavaggio e stiratura biancheria, servizi di cucina e simili, gestiti dalla stessa Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. o da altri soggetti, attraverso convenzione;

il servizio di sostegno educativo a minori stranieri, a ragazzi in messa alla prova o segnalati dai comuni, ospitati in comunità alloggio, con strutture gestite dalla stessa Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. o da altri soggetti, attraverso convenzione;

la selezione e gestione di personale da adibire a servizi di preparazione e sistemazione degli ambienti comunitari e quindi familiari, gestita dalla stessa Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. o da altri soggetti, attraverso convenzione;

la promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale anche con il contributo di fondi stanziati dalla Comunità Europea, gestiti dalla stessa Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. o da altri soggetti, attraverso convenzione;

l'organizzazione di incontri, dibattiti ed altri momenti di sensibilizzazione socio politica e culturale sul tema dell'emarginazione ed eventuali iniziative di solidarietà sociale in situazioni di disagio, gestiti dalla stessa Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. o da altri soggetti, attraverso convenzione;

la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;

lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone disoccupate e/o svantaggiate ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. potrà organizzare una o più imprese che perseguano, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge 381/1991.

La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l' altro, a solo titolo esemplificativo non esaustivo:

la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, con attività nel campo dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicomani, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà;

la gestione di centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo nonché di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili, asili nido;

la realizzazione e la gestione di:

centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap;

impianti per l'ippoterapia;

centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali;

servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone con handicap in situazioni di gravità;

la realizzazione di comunità alloggio per minori;

la realizzazione di iniziative volte a favorire la promozione dei diritti, la qualità, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28.08.97 n. 285 e delle leggi emanate ed emanande nella materia;

la realizzazione e la gestione di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, centri di accoglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolizzati, comunità per persone in AIDS, case di cura ed ambulatori che garantiscono forme di intervento ed assistenza anche in forma domiciliare;

la realizzazione e la gestione di tutti i servizi socio - assistenziali previsti dalla L. 328/00 e da tutte le leggi emanate ed emanande nella materia;

la realizzazione e la gestione di palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine e montane, campeggi, ostelli, parchi Robinson e ludoteche;

la realizzazione e la gestione di strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di collegamento;

la realizzazione e la gestione di case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, asili infantili e asili nido, centri di accoglienza, case protette, case albergo, case famiglia, consultori, dormitori, mense e lavanderie;

la realizzazione e la gestione di servizi di ambulanze, di telesoccorso, di

telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di telemedicina;

la realizzazione e la gestione di attività di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica, di attività di recupero dei minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità, e di attività di orientamento scolastico; la realizzazione e la gestione di attività per la promozione delle pari opportunità fra i sessi e di protezione della donna;

la realizzazione e la gestione di servizi per la promozione culturale e l'animazione del tempo libero degli anziani, di persone disadattate, svantaggiate, emarginate, indigenti e marginali, anche mediante la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza e di incontro, circoli culturali e ricreativi;

la realizzazione e la gestione di iniziative finalizzate a combattere ogni forma di povertà e di disagio economico attraverso la solidarietà, anche mediante la realizzazione e la gestione di banchi alimentari, banche del tempo, e ogni altra forma affine di solidarietà;

la realizzazione e la gestione di servizi di segretariato sociale, servizi sociali professionali;

attività di servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale;

attività di assistenza agli immigrati e agli emigrati secondo le disposizioni di legge in materia;

la realizzazione e la gestione di servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della condotta e disturbi del comportamento alimentare e assistenza domiciliare per malati terminali;

la realizzazione e la gestione di servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;

la realizzazione e la gestione di servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale;

la realizzazione e la gestione di servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, nonché la cura e l'assistenza dei malati psichici e mentali; la realizzazione e la gestione di servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;

la realizzazione e la gestione di Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;

la costituzione di attività mutualistiche e solidaristiche per la raccolta e la ridistribuzione abiti, mobili, beni durevoli da destinare alle categorie svantaggiate.

Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone comunque svantaggiate.

Nell'ambito delle iniziative sopra elencate, potrà:

curare la manutenzione e la sorveglianza di locali pubblici e privati, anche di interesse artistico, culturale, architettonico, ambientale e simili;

curare la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole) utilizzando quanto necessario per l'espletamento di tale servizio;

curare la salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architettonico,

artistico, religioso, librario, ambientale e paesaggistico;
curare parchi naturali, tecnologici - ambientali e riserve di particolare interesse naturalistico, con attività che prevedano, anche, la realizzazione di interventi boschivi, di manutenzione del territorio, di prevenzione e riparazione del dissesto idrogeologico;
guidare comitive turistiche scolastiche in visite organizzate per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed ambientale;
gestire, direttamente o in convenzione, la commercializzazione e la vendita di oggettistica, prodotti tipici e souvenirs;
curare la promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico;
curare la catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed artistiche, ecc.;
curare l'organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, culturali, turistiche, sportive e musicali;;
curare l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere;
curare la promozione di attività sportive ricreative, ricettive e turistica anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri con la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività tutta;
realizzare e commercializzare prodotti eno-gastronomici, anche con la gestione, diretta o in convenzione, di punti vendita, esercizi di ristorazione, di pasticceria, di somministrazione di bevande, prodotti e alimenti tipici, naturali ,biologici, e fitoterapici;
promuovere la costituzione e la gestione di GAS (gruppi di acquisto solidale);
assumere, direttamente o in convenzione, la gestione di vivai, la coltivazione e la vendita di piante, fiori, ecc. e la fornitura di materiali e servizi per la realizzazione del verde, pubblico e privato;
realizzare e gestire, direttamente o in convenzione, la gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;
assumere, direttamente o in convenzione, la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere;
impiantare, realizzare, gestire stabilimenti di produzione manifatturiera, aziende agricole, imprese di servizi e di prestazione di manodopera, organizzazioni di logistica, trasporto e distribuzione.
La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. , inoltre, si propone di operare, in gestione diretta o attraverso convenzione con soggetti terzi, per:
la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzione di appositi interventi e servizi quali, ad esempio: la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata; la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;
l'istituzione di corsi di formazione professionale, di studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei; la fornitura di supporto amministrativo e burocratico a uffici pubblici e privati; la formazione di gruppi di lavoro

qualificato la somministrazione temporanea di prestazioni, volte a sopperire a situazioni di emergenza, nei settori tecnici, amministrativi e logistici, presso enti pubblici quali: ospedali, strutture sanitarie, socio assistenziali e similari, amministrazioni regionali, provinciali e comunali; uffici catastali, erariali e tributi, uffici di igiene pubblica e tecnici, sovrintendenze ai beni culturali, artistici e storici, musei, chiese, ecc.; la selezione di risorse umane indirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro; l'assistenza e la consulenza contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale, nonché la elaborazione computerizzata dei dati aziendali, nonché l'assunzione di lavori di dattilografia, stenografia, stenotipia, l'informatizzazione, l'inserimento e la gestione dei dati; l'organizzazione di campagne pubblicitarie, commissionate da enti pubblici e privati, nonché l'organizzazione e gestione di convegni, congressi, manifestazioni, ecc.; la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agriturismo, commerciale, ecc.; l'attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato; la realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e grado ivi comprese scuole di formazione al volontariato e alle professionalità richieste del Terzo settore; la consulenza professionale e legislativa, anche attraverso convenzioni con soggetti legittimati; l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli operatori coinvolti nei progetti; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche con strumenti informatici e multimediali in favore di soggetti svantaggiati o disadattati; l'attività di formazione e consulenza per la preparazione e formazione di docenti, animatori e volontari ivi compresi gli operatori di strada, anche per l'infanzia e l'adolescenza, nonché di formazione e altre professionalità in relazione ai soggetti svantaggiati in genere; attività di informazione e di sensibilizzazione della comunità locale verso i problemi del territorio e, in particolare, verso i soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati o candidati a processi di emarginazione; la cura, la stampa e la commercializzazione di manifesti, locandine, stampati ed oggettistica pubblicitaria, nonché la pubblicazione e la diffusione di periodici, quotidiani, riviste, studi e ricerche, in formato cartaceo, digitale e on-line, su temi e problematiche sociali, culturali, politiche, storiche e religiose; la creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere da realizzare in forma artigianale o industriale, curandone l'immissione nel mercato anche attraverso l'organizzazione di sfilate di moda e la gestione, diretta o in convenzione, di reti ed esercizi di vendita, anche telematica, nonché la qualificazione degli addetti attraverso corsi di formazione mirati all'acquisizione della relativa professionalità ed estendibili all'economia domestica.

La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. potrà svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate ove alle stesse finalizzate, funzionali o connesse ai suoi scopi sociali.

La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà: stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per motivi funzionali della Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l.; compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti; aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge, attraverso interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma; usufruire

di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali, e di qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati la Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. potrà acquistare, vendere, comodare, ricevere, locare e affittare ogni tipo di bene, mobile o immobile, e complesso di beni organizzati, aziende, fondi.

La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. , per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Potrà contrarre obbligazioni finanziarie con soggetti autorizzati all'erogazione del credito.

La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Per il perseguimento delle finalità di interesse generale dichiarate, e degli scopi enunciati nell'oggetto sociale, potrà svolgere anche le seguenti attività, nel rispetto delle norme vigenti, entro i limiti imposti dalle stesse e previo conseguimento delle eventuali autorizzazioni necessarie: raccolta fondi per le attività di interesse generale; raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato, mediante la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione, la cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale, la gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.

Art. 4 - Prestazioni.

La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l., onde provvedere ai suoi scopi, si propone di erogare prestazioni ai soci e alle loro famiglie, nei limiti del regolamento e delle deliberazioni assembleari, per: indennizzi e/o servizi e/o rimborsi spese in caso di malattia ed infortunio; alle famiglie dei soci in

difficoltà; di disoccupazione; per i soci studenti o familiari dei soci studenti; assistenza legale; sull'onore; per l'accesso ad opportunità educative e di crescita culturale.

La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. potrà, altresì, erogare gratuitamente e/o tramite volontari, servizi anche a non soci, purché venga accertato lo stato di bisogno e/o emergenza socio-sanitaria, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e/o private, previa affiliazione e censimento dei destinatari delle prestazioni. Per l'erogazione dei sussidi la qualifica di socio è inderogabile.

Art. 5 - I contributi e le prestazioni sociali per l'esplicazione delle assistenze e previdenze, i loro limiti e ogni altra disposizione relativa all'ammissione dei Soci, alle votazioni e alle cariche, sono determinate dal Regolamento.

Art. 6 - La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. ha per Presidente Onorario perpetuo Sandro Pertini ed è composta di tutti quei cittadini d'ambo i sessi che intendono parteciparvi e che hanno i requisiti richiesti dal presente statuto. La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. avrà per propria bandiera quella nazionale con al centro lo stemma della Società.

TITOLO II

SOCI - DIRITTI E DOVERI

Art. 7 - Soci e Affiliati.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori
- b) ordinari
- c) onorari
- d) sostenitori.

Gli Affiliati costituiscono un'unica categoria.

Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari le persone fisiche di cittadinanza italiana e le persone soggiornanti legalmente nel territorio nazionale, anche se non hanno la cittadinanza italiana, che hanno chiesto l'ammissione, sono stati ammessi e hanno versato la quota sociale.

Art. 8 - Obblighi dei soci.

I soci ordinari sono tenuti a versare le quote sociali e ogni altro premio o contribuzione necessari e idonei al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali. Ogni socio, con o senza incarichi istituzionali nella Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l., deve uniformarsi ai principi di rispetto della vita umana, di libertà, di solidarietà, di partecipazione attiva e responsabile, di antifascismo in osservanza ai dettati della Costituzione Italiana.

Art. 9 - Modalità di ammissione del socio.

Il socio aspirante presenterà istanza scritta al Consiglio di Amministrazione, accompagnata dal deposito cauzionale della quota sociale; il Consiglio di Amministrazione che delibera l'ammissione entro 60 giorni, la comunica all'interessato e provvede ad annotarla nel libro dei soci. La domanda di ammissione a socio costituisce accettazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali. Espressa dichiarazione di tale accettazione è contenuta nella domanda di ammissione.

La deliberazione motivata di rigetto deve essere comunicata entro trenta giorni all'interessato, che può ricorrere nei trenta giorni successivi, chiedendo che

si pronunci l'Assemblea nella prima seduta ordinaria; non è prevista una convocazione apposita. Il ricorso esaminato dall'Assemblea è inappellabile. Analoga facoltà e procedura riguardano il socio escluso ai sensi del successivo art. 13.

Art. 10 - Elettorato passivo.

Tutti i Soci, purché in regola con i versamenti della quota associativa e delle eventuali altre contribuzioni, iscritti alla Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. da almeno 90 (novanta) giorni, sono elettori, mentre potranno essere eletti alle cariche sociali i Soci con anzianità di almeno due anni. Non possono coprire cariche coloro che hanno con la Società interessi diretti o indiretti all'infuori di quelli derivati dalla qualità di Socio.

Art. 11 - Limiti alle prestazioni.

Le prestazioni ai soci sono limitate dalle disponibilità economiche della Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l.. Annualmente viene costituito apposito Fondo di Solidarietà .

Art. 12 - Decadenza.

Il Socio moroso per due anni consecutivi nel pagamento dei contributi richiesti ai soci, decade da Socio, perdendo ogni diritto e venendo conseguentemente cancellato dai ruoli sociali; la decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio decaduto potrà rientrare a far parte della Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. soltanto come nuovo Socio osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Art. 13 - Esclusione.

Sarà escluso dalla Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Socio a carico del quale risultasse che:

è stato condannato per atti infamanti;

ha usato qualsiasi mezzo illecito per carpire alla Associazione sussidi e indennità;

ha recato volontariamente danni alla Società;

incaricato di custodire od amministrare i fondi sociali, ne ha alterato la destinazione, o, in qualsiasi modo, ne ha abusato;

abituamente, con deliberato proposito, ha rifiutato l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni regolarmente prese dagli Organi sociali.

La delibera di esclusione è impugnabile avanti all'Assemblea dei Soci.

Art. 14 - Recesso.

Il Socio può recedere dalla Società nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Civile, dalle altre leggi, e dai Regolamenti della Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l..

Art. 15 - Scioglimento del vincolo.

Il Socio escluso, decaduto o receduto dall'Associazione ha diritto al rimborso della quota di capitale sottoscritto e versato, ma non alla liquidazione del patrimonio. Le deliberazioni di esclusione o decadenza, dopo l'eventuale impugnazione avanti all'Assemblea dei Soci e a loro conferma, sono inappellabili.

Art. 16 - Soci e Presidente onorari.

L'assemblea dei soci potrà dichiarare soci onorari le persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini"

s.c.a r.l..

Il socio onorario partecipa con uguali diritti dei soci effettivi alle attività dell'associazione, salvo ai sussidi. Presidente onorario in perpetuo è Sandro Pertini.

Art. 17 - Soci sostenitori.

Sono soci sostenitori coloro che, ammessi alla Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l., sottoscritta e versata la quota di capitale, sostengono la stessa Società con servizi o elargizioni liberali, contribuendo all'incremento del patrimonio della Società.

Art. 18 - Sussidi straordinari.

In casi gravi la Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. può erogare sussidi straordinari al Socio ordinario, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

A) Assemblea dei Soci;

B) Consiglio di Amministrazione;

C) Collegio Sindacale (istituito nei casi in cui si renda obbligatorio per legge);

D) Revisori dei Conti;

E) Consiglio Generale consultivo degli Affiliati la cui disciplina sarà regolata da apposito regolamento.

Art. 20 - Assemblea dei soci.

L'Assemblea è il massimo organo della Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. ed è composta dai soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle contribuzioni deliberate, nonché dai soci onorari.

Art. 21 - Assemblea ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedessero, su delibera del Consiglio di Amministrazione, entro sei mesi; nonché ogni qualvolta sarà giudicato utile e opportuno, su convocazione del Consiglio di Amministrazione, anche dietro richiesta del Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti.

Quando lo richieda almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento delle contribuzioni deliberate, l'assemblea dell'associazione è convocata in seduta straordinaria entro due mesi dalla richiesta.

I soci hanno diritto a far inserire nell'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti a condizione che la richiesta venga presentata per iscritto al Consiglio almeno venti giorni prima dell'assemblea da almeno 30 soci in regola con il pagamento delle contribuzioni deliberate.

L'Assemblea nomina di volta in volta il Presidente e il Segretario. Il Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione, il Segretario quello della redazione del verbale. Il verbale sarà trascritto entro 45 giorni dalla effettuazione dell'assemblea nell'apposito registro a disposizione dei soci per eventuali osservazioni da presentarsi entro sessanta giorni dalla trascrizione. Il verbale sarà pubblicato sul sito della Società.

Art. 22 - Convocazione dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve eseguirsi

mediante affissione presso la sede legale, presso la sede principale operativa e sul sito della Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno da trattare almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Detto avviso dovrà indicare anche la data dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 23 - Quorum deliberativo e costitutivo dell'Assemblea.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

È ammesso il voto per delega ma il delegato deve essere un socio con diritto di voto e ciascun socio votante può essere portatore di non più di due deleghe. Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria: in prima convocazione, la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima, decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dall'orario di convocazione della prima. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea straordinaria delibererà sempre con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, salvo che per lo scioglimento per il quale occorrerà il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

Art. 24 - Compiti dell'Assemblea.

Spetta all'assemblea ordinaria:

I. approvare il bilancio di esercizio e il rendiconto economico, o il rendiconto di cassa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni, e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione sociale e sul conseguimento degli scopi della Società e quella del Collegio Sindacale, ove istituito, e dei Revisori dei Conti;

II. eleggere, dopo averne determinata la composizione numerica, il Consiglio di Amministrazione;

III. approvare i regolamenti interni;

IV. nominare il Collegio Sindacale ove ricorrano le condizioni per la sua istituzione;

V. eleggere i Revisori dei Conti;

Spetta all'Assemblea straordinaria:

VI. modificare lo statuto;

VII. deliberare lo scioglimento della Società nominandone i liquidatori e determinandone i poteri;

VIII. deliberare su ogni argomento relativo allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 25 - Elettore attivo.

Hanno diritto al voto nell'Assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni ed in regola con i versamenti delle eventuali contribuzioni deliberate. Il Socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio. Ogni Socio ha diritto al voto e non può esercitare il voto per più di due deleghe.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione.

La Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a r.l. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 sette ad un massimo di 15 persone, anche non soci; tuttavia, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto e dura in carica tre esercizi. I consiglieri sono rieleggibili. La composizione numerica del Consiglio sarà stabilita di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 27 - Modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avverrà a scrutinio segreto mediante il deposito in un'urna, da parte di ciascun votante, di una scheda predisposta in cui possono essere scritti fino a tanti nomi quanti sono i consiglieri il cui numero è stato deliberato dall'assemblea. Possono essere votati non soci ma, nel rispetto del principio della maggioranza dei soci nel Consiglio di Amministrazione, i voti a favore di non soci eccedenti detta proporzione in ogni scheda si considerano non espressi, valendo, per la precedenza, l'ordine in cui sono stati scritti. Nel rispetto della parità di genere è assicurata la presenza di almeno un terzo del genere meno numeroso.

Ove i voti segreti espressi non assicurino la presenza di un terzo del genere meno rappresentato, il meno votato del genere più numeroso sarà sostituito dal più votato del genere meno numeroso, e così via fino al raggiungimento del requisito fissato dalla presente norma.

A parità di voti e di genere, risulterà eletto il socio più anziano di iscrizione. Le eventuali ulteriori modalità di voto sono normate dal regolamento.

Art. 28 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce la prima volta, dopo la sua elezione, nella data fissata dal Presidente dell'Assemblea che lo ha eletto. Nella prima seduta elegge, con voto palese e a maggioranza semplice, il suo Presidente che, dopo l'elezione, nomina un segretario verbalizzante, anche non consigliere, il cui compito è redigere i verbali delle sedute e sottoscriverli insieme al Presidente. In caso di più candidati a pari voti, prevale il candidato più anziano per iscrizione e, in caso di pari anzianità di iscrizione, quello anagraficamente più anziano. Il Consiglio di Amministrazione, dopo la prima seduta, si riunisce, su convocazione del Presidente, tutte le volte che il Presidente stesso, o almeno la metà dei consiglieri, lo ritenga necessario; e comunque almeno ogni due mesi. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno e pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata. La seduta è valida con la metà dei consiglieri, compreso il Presidente. Le decisioni si prendono a maggioranza. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il voto segreto può essere richiesto da almeno un terzo dei presenti. Ogni socio ha diritto di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione, purché sottoscritte da almeno dieci soci compreso il proponente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, che sarà tenuto dal segretario e approvato nella seduta successiva, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e riportato nell'apposito registro.

Art. 29 - Vacanze.

Se un membro del Consiglio di amministrazione non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà ritenuto dimissionario.

Quando per qualsiasi motivo rimanga vacante un posto da Consigliere, a esso subentra il primo dei non eletti, sempre nel rispetto della norma sul mantenimento

della parità di genere e della maggioranza di consiglieri che siano soci.

Art. 30 - Poteri e prerogative.

Sono attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto gli è specificamente attribuito dalla Legge e dal presente Statuto:

- a. l'esecuzione delle delibere delle Assemblee;
- b. la predisposizione di regolamenti e la redazione dei bilanci o del rendiconto per cassa con relative con le relative relazioni e annotazioni;
- c. la nomina di eventuali vice presidenti e l'attribuzione di deleghe;
- d. l'attribuzione della qualità di socio onorario;
- e. la definizione degli importi delle eventuali contribuzioni sociali, nonché dei sussidi e dei contributi;
- f. l'amministrazione e il funzionamento della Società, compiendo tutti gli atti che non siano espressamente riservati all'Assemblea;
- g. l'ammissione ed esclusione dei soci
- h. l'assunzione ed il licenziamento di dipendenti, fissandone le mansioni e le retribuzioni
- i. la stipula degli atti e contratti di ogni genere e delle obbligazioni inerenti all'attività e la gestione della Società,
- j. l'impiego del capitale sociale;
- k. la deliberazione di adesione a federazioni, unioni, comitati o consorzi;
- l. la fissazione dell'autonomia di spesa dei consiglieri titolari di deleghe;
- m. la cura delle pratiche di accettazione di eredità con beneficio di inventario, di legati e donazioni anche richiedenti un'autorizzazione a norma delle vigenti leggi;
- n. la modifica i regolamenti. Le modifiche entrano comunque in vigore 30 (trenta) giorni dopo la pubblicazione per affissione nelle sedi della Società e sul sito della stessa;
- o. tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali alla gestione e amministrazione della Società.

In ogni caso la suestesa elencazione è indicativa e non tassativa, avendo il Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto riservati all'Assemblea dei Soci.

Art. 31 - Il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Presidente convoca le Assemblee e presiede il Consiglio di Amministrazione. Cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, firma gli atti e la corrispondenza, sottoscrive e dà esecuzione ai contratti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Società e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Presidente, in sua assenza, è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o dal più anziano, per iscrizione o, a parità, per età anagrafica, tra i consiglieri.

Art. 32 - Il Segretario.

Il segretario del Consiglio è scelto dal Presidente. Può non essere socio della Società. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, e delle attività del Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento della Società in particolare attuando le decisioni e le direttive del Consiglio. Cura le scadenze previste dallo Statuto, dal regolamento,

dalla legge e dalle deliberazioni assembleari e consiliari; nonchè la tenuta dei libri verbali delle assemblee, del Consiglio di Amministrazione e tutti i libri sociali. Verifica e certifica la gestione della cassa della Società, ne vidima la contabilità e assiste il Presidente e i consiglieri con delega nei rapporti contrattuali con l'esterno.

Il Segretario partecipa alle riunioni del consiglio senza diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire una retribuzione annuale a titolo di indennità.

Art. 33 - Responsabilità del segretario.

Il Segretario esegue il primo controllo di legittimità su tutta la contabilità della Società; sorveglia la riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. Nell'esercizio di tale attività può essere dotato di un potere di autonomia di spesa, la cui entità e i cui limiti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario effettua le prime verifiche sull'andamento gestionale e contabile, segnalando al Collegio Sindacale, se istituito, e, comunque, ai Revisori dei Conti, ogni eventuale anomalia.

Art. 34 - Collegio Sindacale.

Qualora si verificassero i presupposti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o di cui a qualsiasi altra norme di legge, anche sopravvenuta, oppure qualora l'assemblea deliberasse di avvalersene, la medesima nomina un Collegio Sindacale, che potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da tre Sindaci, nominando, in ogni caso, due supplenti. Il Sindaco Unico o, in caso di terna, il Presidente eletto dai tre Sindaci alla prima seduta, devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato.

I membri del Collegio Sindacale possono essere scelti anche fra i non soci e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Collegio Sindacale deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola ma non con diritto di voto. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Il Collegio Sindacale relaziona, in occasione dell'approvazione dei bilanci o del rendiconto per cassa, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3, sulla destinazione del patrimonio e sull'assenza dello scopo di lucro.

Art. 35 - I Revisori dei Conti.

L'Assemblea ordinaria dei soci elegge, con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, un collegio permanente di tre Revisori dei Conti, cui è attribuito il generale potere di ispezione e controllo

della società, che eseguono tutte le verifiche e gli accertamenti che ritengono necessari e opportuni, che decidono sui reclami presentati dai soci, su qualsiasi controversia esistente fra i soci e fra un singolo socio e la Società, a eccezione di ciò che è competenza dell'autorità giudiziaria. I Revisori eleggono, con le modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, il loro Presidente, e deliberano nell'integrità dell'organo e a maggioranza dei voti. In caso di dimissioni o vacanza di uno o più membri, essi sono integrati con le modalità fissate per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione. I Revisori vigilano altresì sull'adempimento dei doveri sociali da parte dei soci e sulla concordia, fratellanza e rispetto reciproco fra di loro. Il loro giudizio è inappellabile.

Art. 36 - Le Commissioni.

L'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione, secondo le proprie competenze, si riservano il diritto di nominare, delle commissioni permanenti, temporanee o speciali. Queste commissioni hanno natura consultiva e non possono eccedere i limiti del proprio mandato, né assumere impegni per conto dell'associazione.

Art. 37 - Libri sociali.

La Società tiene i libri verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci, il libro giornale, il libro degli inventari, e ogni altro libro e registrazione decisi dall'Assemblea o previsti dalla legge. Ogni socio ha diritto di esaminare in sede, con richiesta motivata e riconosciuta valida dal Consiglio di Amministrazione, il libro dei soci e il registro degli inventari, nonché di sollecitare ai Revisori dei Conti il controllo di tutti i registri e i libri sociali.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 38 - Patrimonio Sociale Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio.

E' costituito inoltre: dalle contribuzioni dei soci deliberate dal Consiglio di Amministrazione, dai versamenti dei soci a fondo perduto, dalle erogazioni liberali; da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla Società da Enti e privati; dal fondo di riserva ordinario ed dalle eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio per copertura del rischio o assunzione di oneri straordinari; dal fondo di solidarietà, costituito ed alimentato a copertura di necessità assistenziali; dagli introiti derivanti dall'uso del patrimonio sociale. Lasciti o donazioni che l'Associazione avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Il reddito derivante dal patrimonio sociale e da ogni altra attività esercitata dalla Società deve essere devoluto esclusivamente agli scopi sociali.

Tutte le riserve ed i fondi di cui sopra sono indivisibili e non possono essere distribuiti ai soci, sia durante la vita della Società, sia in sede di liquidazione.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 39 - Esercizio finanziario. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 40 - Bilancio. Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale.

Il bilancio deve essere redatto nella forma stabilita dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione può redigere e pubblicare rendiconti periodici. Il bilancio annuale di esercizio sarà depositato in sede a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima dell'assemblea ordinaria. Il bilancio di esercizio, corredato da una relazione degli amministratori e dalla relazione e visto del Collegio Sindacale ove istituito, nonché dalla relazione dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile successivo all'anno a cui si riferisce. Su delibera del Consiglio di Amministrazione tale termine può essere prorogato di due mesi. Il bilancio di esercizio viene comunicato dal Consiglio di Amministrazione, con la relazione e i documenti giustificativi, al Collegio Sindacale, ove istituito, e ai Revisori dei Conti, almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata la sua discussione in assemblea, salvo i casi di comprovata impossibilità.

TITOLO V

REQUISITI MUTUALISTICI - SCIoglimento - RINVIO

Art. 41 - Patrimonio e Riserve.

In caso di scioglimento della Società il patrimonio e ogni riserva devono essere destinati a fini mutualistici e sociali, con conferimento a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 - Scioglimento della Società di Mutuo Soccorso "Sandro Pertini" s.c.a.r.l. L'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento della Società, potrà farlo solo per casi di forza maggiore o di evidente, assoluta necessità e opportunità.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione è destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel regolamento attuativo, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle Società di Mutuo Soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, con le norme del codice civile.

F.TO ULIANA PARDELLI

F.TO LUCIANO CORDA

F.TO STEFANIA LUCARINI

F.TO GIOVANNI LAI

F.TO MATILDE SCAZZERO

F.TO GIUSEPPE TAETTI

F.TO STEFANO BONOMETTI

F.TO ROBERTO BIANCHI

F.TO PAOLA ESPOSITO NOTAIO L.S.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO)